



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

14 febbraio 2014

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che nel periodo dal 1° gennaio all'11
febbraio 2014 il territorio della Regione Toscana è stato colpito da eccezionali
eventi meteorologici che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti
agli edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

CONSIDERATO, inoltre, che detti eventi alluvionali hanno
provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, l'allagamento di centri abitati,
l'interruzione di collegamenti viari, della rete dei servizi essenziali determinando
forti disagi alla popolazione interessata;

CONSIDERATO, quindi, che la situazione sopra descritta
ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone,
provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le note della Regione Toscana del 29 gennaio, del 7 e dell' 11 febbraio 2014;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 3 al 5 febbraio 2014;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 16.118.000,00 di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che viene reintegrato, in esito alla ricognizione di cui all'articolo 5, comma 5-septies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le disponibilità risultanti presso i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

14 FER. 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri